

G. GERACI

Il nuovo  
**PROCESSO  
CIVILE**

**Commento alle novità del  
Decreto Correttivo Cartabia 2024**

| **Formulario degli atti del processo  
civile scaricabile *online***



**Neldiritto  
Editore**

3. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.	3. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace con <b>dal giudice istruttore con il decreto di cui all'art. 171-bis</b> , salva la disposizione dell'articolo 291.
---	--

## 2. Gli interventi sugli artt. 171-bis e 171-ter.

Il Correttivo interviene sulla disciplina delle **verifiche preliminari** previste nell'art. 171-*bis*, introdotto dal d.lgs. 149 del 2022. L'intervento, in particolare, è volto a dirimere diversi contrasti interpretativi che erano insorti a seguito dell'introduzione della disposizione predetta, nonché le problematiche relative al mancato coordinamento della stessa con le altre disposizioni codicistiche.

Si premette che, con la disposizione in commento, si è profondamente innovata la fase preparatoria e di trattazione del processo di cognizione ordinario. L'art. 171-*bis*, invero, prevede che il giudice, successivamente alla costituzione delle parti, provvede ad anticipare ad un momento antecedente alla prima udienza di trattazione quelle **verifiche preliminari** che attengono a vari aspetti del procedimento, quali il corretto instaurarsi del contraddittorio, il rispetto delle condizioni di procedibilità e via dicendo.

L'intento della Riforma Cartabia, infatti, è stato proprio quello di consentire al giudice di poter valutare al meglio già alla prima udienza quale direzione imprimere al processo, di modo da razionalizzarne e semplificarne la durata.

Su tale impianto innovativo interviene, come si anticipava, il Correttivo che va sostanzialmente a riscrivere la disposizione in modo tale da scansionare, in maniera da evidenziare le specifiche attività del giudice istruttore nella delicata fase antecedente la prima udienza, di modo da garantire la tutela dei fondamentali principi della **ragionevole durata** e della **concentrazione del processo**.

La riscrittura della disposizione tende, dunque, a garantire maggiormente il risultato, già a suo tempo perseguito dall'intervento del d.lgs. 149 del 2022, tale per cui la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solamente quando questa è correttamente instradata ed è effettivamente possibile dare corso con effettività agli incumbenti previsti dall'art. 183.

Andando ad esaminare con ordine la disposizione in questione, così come riscritta dal Correttivo, al **primo comma** viene precisato che la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio deve avvenire, ad opera del giudice, necessariamente **d'ufficio** ed **entro i quindici giorni** successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, ossia entro cinquantacinque giorni prima l'udienza indicata nell'atto di citazione.

Il **secondo comma** si pone in sintonia con quanto originariamente previsto dall'art. 183 *ante* Riforma Cartabia. Si prevede, infatti, che qualora il giudice, all'esito delle verifiche preliminari, dovesse rilevare un vizio degli atti introduttivi

o della notifica dell'atto di citazione, ovvero la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi, allora pronuncerà uno dei provvedimenti ivi specificamente indicati e provvederà al differimento della prima udienza di comparizione, di modo da consentire alle parti di assolvere a tali adempimenti. A seguito dell'adozione di tali provvedimenti, il giudice dovrà nuovamente procedere alle verifiche preliminari di cui al primo comma, di modo da verificare l'effettivo adempimento ad opera delle parti a quanto da questi ordinato.

Si prevede, dunque, che il giudice provveda alla verifica di tali adempimenti entro il termine di **cinquantacinque giorni** prima dalla udienza di prima comparizione e trattazione da questi fissata.

Il **terzo comma** prevede per il caso, contrario al precedente, in cui non è necessaria l'adozione di provvedimenti di cui al secondo comma. In questo caso il giudice provvede a confermare ovvero a differire l'udienza di prima comparizione fino a un massimo di quarantacinque giorni, indicando alle parti le questioni rilevabili d'ufficio su cui ritiene opportuno stimolare il contraddittorio tra le parti. Ciò avverrà, in particolare, nell'ambito delle memorie di cui all'art. 171-*ter*.

È interessante notare che le predette disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma riproducono, dunque, la scansione temporale già prevista dall'art. 183 *ante* Riforma. Inizialmente, infatti, il giudice provvede a verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e, solo allorché tale verifica abbia avuto esito positivo, provvederà a sottoporre alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.

Con il **quarto comma**, poi, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in quello semplificato.

Sempre al fine di razionalizzare l'andamento del processo, invero, il Correttivo ha previsto che il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, può disporre il mutamento del rito ordinario in semplificato già nell'ambito delle verifiche preliminari, innovando, così, rispetto a quanto previsto dalla Riforma Cartabia che aveva collocato tale momento processuale alla udienza di prima comparizione e trattazione. Tuttavia, si era osservato, mentre da un lato tale soluzione aveva il pregio di favorire il contraddittorio tra le parti sul punto, dall'altro il mutamento del rito così disposto non apportava alcuna razionalizzazione al processo, dovendosi comunque mutare il rito quando le parti avevano già depositato le tre memorie integrative di cui all'art. 171-*ter*. Tramite tale nuova soluzione si è comunque inteso garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti prevedendo che, nel disporre il mutamento del rito, il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti.

Non si prevede più, contrariamente alla vecchia formulazione dell'art. 183-*bis*, che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza non impugnabile, di modo da consentire al giudice di eventualmente mutare il proprio convincimento nel corso della prima udienza, dopo aver ascoltato le parti in contraddittorio.

Il **quinto comma**, infine, prevede che tutti i provvedimenti sopra elencati siano adottati con **decreto** che deve essere comunicato dalla cancelleria alle parti e che i termini di cui all'art. 171-*ter* per il deposito delle memorie integrative inizieranno a decorrere solamente quando è pronunciato il decreto con cui il giudice conferma o differisce la prima udienza, di cui al terzo comma.

**Testi a raffronto**

<b>Codice di procedura civile</b>	
<b>Prima del Decreto Correttivo Cartabia</b>	<b>Dopo il Decreto Correttivo Cartabia</b>
<p><b>Art. 171-bis – (Verifiche preliminari)</b>                      1. Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 <i>ter</i>.</p> <p>2. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-<i>ter</i>.</p>	<p><b>Art. 171-bis – (Verifiche preliminari)</b>                      1. <b>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica la regolarità del contraddittorio.</b></p> <p>2. <b>Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle</b></p>

## 10. Costituzione del terzo

**TRIBUNALE DI . . .**  
**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL TERZO CHIAMATO<sup>55</sup>**  
**NEL PROCEDIMENTO EX ART. 281-DECIESE SS. C.P.C.<sup>56</sup>**

Nella causa RG . . . promossa da

Il sig/la sig.ra ..., nato/a a ..., il ..., residente in ... via ... n..., con l'avvocato .../  
la società ..., C.F. ..., P.IVA ..., con sede in ... via ... n..., nella persona del legale  
rappresentante *pro tempore* ..., con l'avvocato ...;

- attore -

nei confronti di:

Il sig/la sig.ra ..., nato/a a ..., il ..., residente in ... via ... n..., con l'avvocato .../  
la società ..., C.F. ..., P.IVA ..., con sede in ... via ... n..., nella persona del legale  
rappresentante *pro tempore* ..., con l'avvocato ...;

- convenuto -

e la chiamata in causa di

il sig./la sig.ra ..., nata/o a ..., il/la ..., C.F. ..., residente in ... via ..., n... / la società ... C.F.  
..., P. IVA . . . , in persona del legale rappresentante *pro tempore* ..., con sede in . .  
, via . . . ,

rappresentato/a e difeso/a dall'avv. . . . , il quale dichiara di voler ricevere le  
comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo PEC ...<sup>57</sup>, ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in . . . , via . . . , giusta delega in calce al presente  
atto;

\*\*\*

Premesso

- che con ricorso ex art. 281-*undecies* c.p.c. . . . conveniva in giudizio il sig./la  
sig.ra/la società . . . , chiedendo che il Tribunale ...;

---

<sup>55</sup> Quanto alla possibilità di disporre che la prima udienza venga svolta ai sensi dell'art. 127-*bis* c.p.c. e 127-*ter* c.p.c. va osservato che la stessa si può tenere mediante collegamenti audiovisivi non essendo richiesta in udienza la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Allo stesso modo, non pare vi siano ostacoli allo svolgimento della stessa nelle forme della trattazione scritta anche successivamente alle modifiche, di cui si è già dato conto, apportate dal d.lgs. correttivo all'art. 127-*ter* c.p.c. Infatti, l'art. 281-*duodecies* c.p.c. non richiede la comparizione personale delle parti; pertanto, ove questa non sia disposta dal giudice si ritiene possibile svolgere l'udienza nelle forme della trattazione scritta.

<sup>56</sup> Ai sensi dell'articolo 281-*undecies*, ultimo comma, c.p.c. il terzo chiamato nel procedimento semplificato di cognizione si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta (ai sensi del terzo comma del citato articolo).

<sup>57</sup> In seguito alle modifiche apportate all'art. 125 c.p.c. dal d.lgs. correttivo non è più necessario indicare il numero di fax essendo divenuto tale mezzo incompatibile con il processo civile telematico.

- che il Tribunale, con decreto emesso in data ... fissava l'udienza di comparizione delle parti in data ...<sup>58</sup>;
- che, a sostegno delle proprie richieste, il ricorrente deduceva: . . . ;
- che il convenuto si costituiva ai sensi dell'articolo 281-*undecies*, terzo comma, c.p.c. e contestualmente chiedeva al Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa del deducente;
- che le domande proposte sono totalmente infondate, per cui il sig./la sig.ra/la società . . . si costituisce in giudizio per contestare integralmente il contenuto per i seguenti motivi:

### **FATTO**

*[prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda<sup>59</sup>]*

### **DIRITTO**

*[esporre le questioni di diritto, replicando in modo chiaro e specifico<sup>60</sup>]*

Tutto ciò esposto, il sig./la sig.ra/la società . . . , *ut supra* rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a, rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di . . . disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,

- in via principale rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;

*[...inserire le conclusioni]*

Con vittoria di spese, oltre a competenze di causa come per legge.

In via istruttoria:

*[inserire i mezzi di prova di cui ci si intende valere nel giudizio<sup>61</sup>].*

Si producono<sup>62</sup>:

...;

...;

...

---

<sup>58</sup> Ai sensi dell'articolo 281-*undecies* c.p.c. il Giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

<sup>59</sup> Ai sensi del citato articolo 281-*undecies*, ultimo comma, c.p.c. il terzo chiamato, per espresso riferimento al terzo comma del medesimo articolo, deve, nella propria comparsa di costituzione, proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

<sup>60</sup> Vedi sub nota 7.

<sup>61</sup> Vedi sub nota 7.

<sup>62</sup> Vedi sub nota 7.

Luogo e data

Firma del difensore

## C. Inquadramento processuale

---

### **Le modifiche della riforma Cartabia e del Decreto Correttivo Cartabia del 2024.**

Il d.lgs. n. 149/2022 (cd. “decreto Cartabia”) ha abrogato le norme sul procedimento sommario di cognizione e ha ricollocato il procedimento agli artt. da 281-*decies* a 281-*terdecies* con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione”.

La struttura del nuovo rito mantiene le principali caratteristiche di concentrazione e snellezza proprie del rito sommario, in quanto compatibili con la sua natura di giudizio a cognizione piena (forma della domanda con ricorso, concentrazione negli atti introduttivi di deduzioni assertive e istanze probatorie, termini ridotti per il maturare di preclusioni).

Ai sensi dell’art. 281-*decies*, come disciplinato dal d.lgs. n. 149/2022, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa.

Il procedimento può essere attivato sia nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica sia in quelle in cui giudica in composizione collegiale.

Il **Decreto Correttivo del 2024** interviene sulla disposizione di cui all’art. 281-*undecies* prevedendo che, al pari del precedente modello, la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c., che deve contenere le indicazioni di cui ai nn. da 1 a 6 dell’art. 163 c.p.c. ma introduce la necessità di inserire l’avvertimento secondo cui la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 281-*undecies*, comma 1).

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore.

Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

La costituzione in giudizio del convenuto avviene mediante deposito di comparsa di risposta e operano le decadenze fissate per le domande